

Roma, 14 novembre 2008

Prot. n. 3252/2008/F/mgt  
**Circolare n. 9/2008**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale  
FNOVI  
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

**Oggetto: Diritto di stabilimento dei cittadini europei – Decreto di riconoscimento titoli – Comunicazione del Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali**

Caro Presidente,

uno dei punti più qualificanti dell'Unione Europea e degli ideali che la ispirano è costituito dalla c.d. libertà di stabilimento, la quale viene solitamente intesa come il diritto di ciascun cittadino facente parte dell'Unione di fissare la propria residenza in uno dei paesi europei.

Al cittadino europeo è inoltre garantito il diritto ad esercitare la propria professione, e per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'U.E..

Con una nota in argomento il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ribadito un importante aspetto formale concernente la corretta procedura<sup>1</sup> per riscontrare le richieste dei cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale

---

<sup>1</sup> Cfr art. 16 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”

dell'area sanitaria conseguito in un Paese comunitario e presentano domanda in Italia per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La nota trasmessa ha precisato che l'Autorità competente, accertata la completezza della documentazione esibita, deve provvedere sul riconoscimento del titolo con decreto motivato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale<sup>2</sup> e il *“predetto provvedimento è trasmesso direttamente all'interessato e, per conoscenza, all'Ordine o Collegio professionale territorialmente competente ove comunicato dall'interessato”*.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, è gradita l'occasione per porgere un cordiale saluto.

Il Presidente  
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato

9

---

<sup>2</sup> Precedentemente – in virtù di una circolare in argomento del 2000 a firma del Ministro pro-tempore On.le Bindi – il Ministero della Salute, accertata la regolarità dell'istanza stessa e della relativa documentazione, non provvedeva con decreto ma procedeva alla trasmissione della richiesta all'Ordine professionale della provincia nel cui Albo l'interessato intendeva chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione al medesimo. L'Ordine professionale, al quale la domanda veniva trasmessa in caso di accoglimento, era tenuto ad effettuare l'iscrizione all'Albo entro un mese dalla ricezione degli atti.



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento della qualità  
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie  
Ufficio IV  
dell'ex Ministero della Salute

N. DGRUPS/.....  
Ripresenta al Foglio del.....  
N. ....

Ministero della Salute  
0048167-P-11/11/2008  
DGRUPS I.S.n.e.7



Alla Federazione nazionale Ordine medici  
chirurghi e odontoiatri  
Piazza Cola di Rienzo, 80/A  
00192 R O M A

Alla Federazione Ordini farmacisti italiani  
Via Palestro, 75  
00181 R O M A

Alla Federazione nazionale ordini veterinari  
italiani  
Via del Tritone, 125  
00187 R O M A

Alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI  
Via Agostino De Pretis n. 70  
00184 R O M A

Alla Federazione Nazionale dei Collegi delle  
ostetriche  
Piazza Tarquinia, 5/d  
00183 R O M A

Alla Federazione nazionale collegi tecnici sanitari  
Radiologia medica  
Via Ravenna, 24  
00161 R O M A

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI - ROMA
12. NOV. 2008
PROT. N. 2206 CAT. FRS

**O G G E T T O:** Decreto riconoscimento titoli di formazione conseguiti in uno Stato mem-  
bro dell'Unione europea per l'esercizio della professione di infermiere.

L'art 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n° 206, recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE, nel disciplinare la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento valevole per tutte le qualifiche professionali regolamentate, dispone che l'Autorità competente provvede al riconoscimento del titolo conseguito nello Stato d'origine con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In prima applicazione questa Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere la modalità procedurale in atto, in quanto le nuove norme venivano a cadere nel periodo in cui si approntava il trasferimento di questo Ministero in altra sede e si innovava, contestualmente, il processo gestionale del flusso documentale mediante supporto informatico.

Superate le inevitabili difficoltà organizzative, si informano codeste Federazioni che la scrivente Amministrazione sta ora procedendo all'adozione del prescritto decreto di riconoscimento del titolo professionale conseguito in un Paese membro della Comunità europea.

Il predetto provvedimento è trasmesso direttamente all'interessato e, per conoscenza, all'Ordine o Collegio professionale territorialmente competente, ove comunicato dall'interessato.

Si invitano codeste Federazioni a voler comunicare le predette nuove procedure ai rispettivi Ordini e Collegi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Leonardi

